

8.1.10 Tav. 6 - Richieste d'intervento 1997 - per mese di presentazione

	n.	%
Gennaio	66	8,9
Febbraio	60	8,1
Marzo	50	6,7
Aprile	47	6,3
Maggio	62	8,3
Giugno	63	8,5
Luglio	96	12,9
Agosto	31	4,2
Settembre	72	9,7
Ottobre	86	11,6
Novembre	67	9,0
Dicembre	43	5,8
Totale	743	100,0

**8.1.11 Tav. 6A - Richieste d'intervento per mese di presentazione - raffronto
1997/1996 %**

	1997	1996	differenza
Gennaio	8,9	6,5	+ 2,4
Febbraio	8,1	8,5	- 0,4
Marzo	6,7	7,5	- 0,8
Aprile	6,3	7,7	- 1,4
Maggio	8,3	9,1	- 0,8
Giugno	8,5	6,5	+ 2,0
Luglio	12,9	13,9	- 1,0
Agosto	4,2	2,0	+ 2,2
Settembre	9,7	8,2	+ 1,5
Ottobre	11,6	11,5	+ 0,1
Novembre	9,0	10,8	- 1,8
Dicembre	5,8	7,8	- 2,0
Totale	100,0	100,0	

8.1.12 Tav. 7 - Richieste d'intervento 1997 - per tipologia di destinatario dell'azione del difensore civico

	n.	%	n.	%
Richiedente	257	34,6		
Ente locale (*)	176	23,7		
Regione	100	13,5	190	25,6
Ente regionale	90	12,1		
Amministrazione statale	58	7,8	117	15,7
Ente statale	59	7,9		
Altri	3	0,4		
Totale	743	100,0		

* comprese le aziende municipalizzate

**8.1.13 Tav. 7A - Richieste d'intervento per tipologia di destinatario
dell'azione del difensore civico - raffronto 1997/1996 %**

	1997	1996	Differenza
Richiedente	34,6	30,6	+ 4,0
Ente locale	23,7	29,9	- 6,2
Regione	13,5	10,8	+ 2,7
Ente regionale	12,1	13,6	- 1,5
	25,6	24,4	+ 1,2
Amministrazione statale	7,8	7,8	--
Ente statale	7,9	6,6	+ 1,3
	15,7	14,4	+ 1,3
Altri	0,4	0,7	- 0,3
Totale	100,0	100,0	

8.1.14 Tav. 8 - Richieste d'intervento 1997 - per tipologia di attività svolta dal difensore civico

	n.	%
Istruttoria e intervento	471	63,4
Motivata la non trattazione	136	18,3
Istruttoria e rinvio ad altro soggetto	16	2,1
Istruttoria e consulenza al richiedente	120	16,2
Totale	743	100,0

8.1.15 Tav. 8A - Richieste d'intervento per tipologia di attività svolta dal difensore civico - raffronto 1997/1996 %

	1997	1996	Differenza
Istruttoria e intervento	63,4	67,0	- 3,6
Motivata la non trattazione	18,3	15,7	+ 2,6
Istruttoria e rinvio ad altro soggetto	2,1	1,6	+ 0,5
Istruttoria e consulenza al richiedente	16,2	15,7	+ 0,5
Totale	100,0	100,0	

8.2 Ordinamento

8.2.1 Unione europea - Il mediatore europeo

Uno dei diritti del cittadino europeo è quello di presentare denuncia al mediatore europeo.

Il mediatore europeo ha il compito di esaminare le istanze dei cittadini contro casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi della comunità europea. Il mediatore non può trattare casi riguardanti le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli stati membri.

Il mediatore europeo è eletto dal parlamento europeo per la durata della legislatura.

Jacob Soderman, ex ombudsman parlamentare finlandese, è stato eletto primo mediatore europeo nel 1995.

Chi può presentare denunce?

Ogni cittadino di uno stato membro dell'Unione o residente in uno stato membro può presentare una denuncia al mediatore europeo. Lo stesso diritto è attribuito alle imprese, associazioni ed altri organismi con sede ufficiale nell'Unione.

Su cosa può vertere la denuncia?

E' possibile presentare denuncia all'ombudsman per casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni e degli organi della comunità.

Quali istituzioni ed organi?

Le istituzioni ed organi principali della comunità europea sono i seguenti:

- * Commissione europea
- * Consiglio dell'Unione europea
- * Parlamento europeo
- * Corte dei conti
- * Corte di giustizia (salvo che nella sua funzione giurisdizionale)
- * Comitato economico e sociale
- * Comitato delle regioni
- * Istituto monetario europeo
- * Banca europea per gli investimenti
- * Fondo europeo per gli investimenti

Cosa significa "cattiva amministrazione"?

Si parla di "cattiva amministrazione" quando un'istituzione omette di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima. Alcuni esempi:

- * irregolarità amministrative
- * iniquità
- * discriminazioni
- * abuso di potere
- * carenza o rifiuto d'informazione
- * ritardi ingiustificati

Come presentare la denuncia?

Scrivete al mediatore in una delle undici lingue ufficiali dell'Unione, indicando chiaramente le vostre generalità, l'istituzione o l'organo comunitario contro il quale intendete sporgere denuncia ed i motivi che vi inducono a farlo.

Per agevolarvi il compito, potete utilizzare un apposito modulo standard, disponibile presso l'ufficio del mediatore e presso gli uffici degli ombudsmen nazionali negli stati membri. Chi ha accesso ad internet, può trovare il modulo in <http://www.europarl.eu.int>.

Il ricorso deve essere presentato entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti contestati.

Non è necessario essere stati personalmente vittime del caso segnalato, ma occorre aver già interpellato l'istituzione o l'organismo in questione (ad esempio tramite lettera).

Il mediatore non esamina casi attualmente pendenti presso un tribunale o passati in giudicato.

Come viene trattata la denuncia?

Il mediatore esamina innanzitutto l'istanza per accertarne l'ammissibilità. Se è ricevibile, il mediatore avvia un'indagine. In caso contrario, ne saranno indicati i motivi.

Al trattamento delle denunce viene di norma data pubblicità, ma se l'autore lo richiede, esse possono essere esaminate in via riservata.

Alcuni casi sono risolti nelle fasi iniziali dell'indagine. In altri casi il mediatore cerca di trovare una soluzione amichevole. Se necessario, il mediatore può formulare raccomandazioni all'organismo interessato sul modo migliore per risolvere il caso. L'organismo in questione dovrà quindi informare il mediatore entro tre mesi circa sulle misure che intende adottare. Se invece non accoglie le raccomandazioni fatte dal mediatore, questi può presentare una relazione speciale sul caso al parlamento europeo.

Il mediatore informa sempre il denunciante dell'esito della sua istanza.

Indirizzo: 1, av. du Président Robert Schuman
B.P. 403
F - 67001 Strasbourg Cedex

Tel.: 0033 3 88 17 2313
0033 3 88 17 2383

Fax: 0033 3 88 17 90 62

Internet: <http://www.europarl.eu.int>

8.2.2 Italia - Legislazione statale

- La commissione bicamerale ha introdotto il difensore civico nel testo costituzionale (seduta del 23.10.1997) e precisamente:

nel titolo V "Pubbliche amministrazioni, autorità di garanzia e organi ausiliari", sez. II "Autorità di garanzia e organi ausiliari" l'art. 111 dispone che:
"La legge può istituire l'ufficio del Difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione".

- La legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

All'art. 16 "Difensori civici delle regioni e delle province" dispone:

- " 1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime

funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1".

All'art. 17 "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo", il comma 45 dispone: "Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico".

8.2.3 Italia - Regioni e province autonome

a) Legislazione

Non si sono registrate nel 1997 novità legislative.

b) Nomine di difensori civici nell'anno 1997

dott. Roberto Sciacchitano - regione Liguria.

8.3 Risorse

8.3.1 Personale

Nel 1997 hanno prestato la propria attività presso l'Ufficio del difensore civico:

- una dirigente - 2° q.d.;
- tre funzionarie - 8° q.f., di cui una a partire da luglio '97;
- due funzionarie - 8° q.f. part-time (70%);
- due istruttrici direttive - 7° q.f.;
- tre collaboratrici d'ufficio - 5° q.f.;
- un collaboratore d'ufficio - 5° q.f.;
- due collaboratrici d'ufficio - 5° q.f. part-time (70%);
- un commesso - 4° q.f.

Barbetta Alessandro difensore civico

Capalozza Federica dirigente del "servizio per le
authority regionali"

Collaboratori:

Berlusconi Piera

Bernardini Giuditta

Bonazzi Fabrizio

Bramante Nunzia

Cavallo Annalisa

Cefalà Maria

Celli Maria Teresa

Coretti Elisabetta

Dalboni Rossana

La Paglia Valeria

Minervino Patrizia

Tasca Luigia

Turzo Claudia

Vaglio Tanet Enrico

8.3.2 Attrezzature

Nel 1997 sono stati installati n. 10 personal computers e n. 6 stampanti. I personal computers in rete tra loro sono tuttavia solo 5. I punti rete sono 17.

Quanto al programma "Gestione pratiche" si prospettano una serie di modifiche che consentono la registrazione di altre tipologie di informazioni.

Si rende infatti necessario attivare una funzione che permetta la registrazione - con assegnazione e storicizzazione automatica dei numeri di protocollo - di tutti i flussi di informazione (documenti e informazioni) in entrata ed in uscita, anche se non collegati ai casi in istruttoria.

Tale incremento di prestazioni potrebbe rientrare in un intervento più radicale di migrazione dell'intera procedura verso l'ambiente grafico supportato dal sistema operativo MS

Windows 95 (installato su tutti i personal computer dell'Ufficio) in modo da rendere rapida, intuitiva e maggiormente efficace l'operatività dei collaboratori.

Il trasferimento dell'applicazione nell'ambiente grafico e l'utilizzo di un data base più efficace e meglio strutturato consentirebbero inoltre la possibilità di effettuare la conversione della base dati, attualmente suddivisa per ciascun anno su archivi diversi (fino al 1996 compreso), in un unico archivio rendendo la consultazione delle pratiche estremamente rapida.

Si sta valutando anche l'opportunità di progettare la archiviazione ottica delle pratiche aperte.

Nel 1997 è stata introdotta la nuova classificazione progettata nel 1996.

8.3.3 Sede

L'assegnazione di ulteriore 100 mq prospettata nel 1996 si è concretizzata nella disponibilità reale di circa 40 mq.

Ai lavori preventivati non è stata, pertanto, data esecuzione.

8.3.4 Costi

La modalità di contabilizzazione della spesa attualmente in uso non consente la quantificazione ripartita degli oneri